

Roma, 13 luglio 2018

Prot. n. 51/2018/SG/MF

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Ai Segretari Regionali e Territoriali con delega alla Sanità Pubblica

Oggetto: Art. 6 CCNL Comparto Sanità – Confronto Regionale - Contratti a tempo determinato: limite di durata

Care amiche e cari amici,
a seguito di alcune richieste di chiarimento che mi sono pervenute, vi segnalo uno degli aspetti più delicati relativi ai contratti a tempo determinato nel comparto Sanità: la disciplina dei limiti di durata del contratto.
Nel rimandarvi alla scheda allegata alla nota per una ricostruzione più approfondita degli aspetti giuridici, sia di fonte contrattuale che legale, mi preme evidenziarvi quanto segue.
La vigente disciplina prevede un limite di durata dei contratti a tempo determinato, ripresa dal CCNL del 21.05.2018 in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/15, diversa in base al ruolo di appartenenza del personale:

+ per tutto il personale non dirigente del comparto **ad esclusione del personale sanitario** la durata massima è pari a 36 mesi.

È fatta salva la possibilità di un'ulteriore proroga che non può superare i 12 mesi, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della stessa categoria.

Questa deroga, tuttavia, è ammessa solo in casi specifici previsti dall'art. 57, comma 11 del Ccnl comparto sanità 2016/2018.

+ **solo per il personale sanitario** il limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, comprensivo degli eventuali rinnovi, deve essere individuato dalla singola Azienda o Ente, in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni e in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari nonché il rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Anche per tale personale, l'eventuale deroga alla durata massima non può superare i dodici mesi (art. 57, comma 2, CCNL Sanità)

Pertanto è necessario che all'interno del confronto regionale che abbiamo previsto all'art. 6 del ccnl, venga posta particolare attenzione anche a quanto definito al comma 4 dove abbiamo esplicitamente previsto il confronto "...sulle problematiche connesse al lavoro precario....anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine".

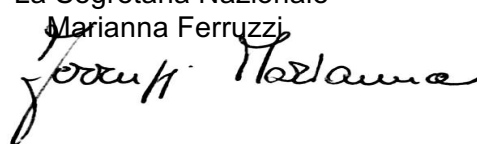
Colgo l'occasione per rammentarvi l'**importanza di attivare il tavolo di confronto regionale previsto dall'art. 6 del CCNL 16/18**, al fine di sfruttarne le potenzialità, ed evitare che le Regioni assumano unilateralmente le eventuali linee di indirizzo generali ivi previste.

In ultimo vi evidenzio che il recente "Decreto Dignità" non si applica al settore pubblico pertanto tutte le modifiche ivi contenute non intervengono sulla vigente disciplina.

Cari saluti.

La Segretaria Nazionale

Marianna Ferruzzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marianna Ferruzzi", written over the printed name.